



COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

BANDO

PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO E RELATIVE AUTORIZZAZIONI OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER PRODUTTORI AGRICOLI FIERA FRANCA DI CITTADELLA

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – SERVIZIO COMMERCIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale 31 del 27 giugno 2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano e Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche” sono stati approvati, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 10/2001, il Piano del Commercio su Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021 ed il relativo Regolamento;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 95 del 24/4/98;

VISTE la Legge Regione Veneto 06/04/2001 n. 10 e Legge Regione Veneto 14/05/2013, n. 8;

VISTI i criteri applicativi definiti ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art.3, comma 1 della Legge Regionale 6.4.2001, n° 10, allegati all a D.G.R. n° 1902 del 20.7.2001, pubblicata sul B.U.R. n°73 del 14.8.2002 , nonché le successive modifiche approvate con D.G.R. n. 633 del 14 marzo 2003 , con D.G.R. n.1028 del 16.04.04 e con D.G.R n. 2113 del 28/02/2005, con D.G.R. n. 986 del 18/06/2013, con D.G.R. n. 1017 del 29.06.2016, con D.G.R. n. 1551 del 10.10.2016, con D.G.R. n. 1552 del 10.10.2016, Legge 205/2017 commi 1180 e 1181, Legge 145/2018 comma 686;

VISTO il D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 contenente le disposizioni riguardanti l'imprenditore agricolo.

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71 ⁽¹⁾;

RENDE NOTO

che con determina del Dirigente del 3° settore n. 661 del 15/07/2019 è indetto bando per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni pluriennali con scadenza 31/12/2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggi per la Fiera Franca di Cittadella della IV domenica di ottobre e del lunedì successivo.

I posteggi messi a bando sono individuati nelle allegate planimetrie sub. A) e sub B) al presente Bando che riporta la posizione, la tipologia merceologica e la superficie

per l'occupazione di suolo pubblico, tenendo conto degli spazi riservati al mercato cittadino, che si svolgerà nelle giornate della manifestazione: domenica e lunedì.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente bando:

sub. C) per rilascio di concessione/autorizzazione pluriennale;

Per quanto attiene alle norme di aggiudicazione dei posteggi, si fa riferimento alla vigente normativa, statale, regionale, al vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, ed a quanto di seguito specificato:

ART. 1 - Requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni.

Ai sensi e per gli effetti della LR n. 10/2001, i requisiti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sono:

- possedere i requisiti di cui al D. Lgs. n. 228/2001 (per imprese agricole);
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 59/2010;
- per l'esercizio dell'attività relativa al settore alimentare è richiesto il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010;
- DURC regolare;
- possedere autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28, comma 1, del D.Lgs 114/1998;

ART. 2 - Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni - in marca da bollo da €. 16,00 (eventualmente da pagare con modello F23 – Ufficio T5M - codice tributo 456T), devono essere inoltrate al Comune di Cittadella a mezzo pec all'indirizzo: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net o tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it dal giorno **16 luglio 2019 e fino al giorno 18 agosto 2019**. La "ricevuta di avvenuta consegna" ne attesta il rispetto dei termini. Il Bando viene pubblicato nello stesso giorno anche nel sito web del Comune e all'Albo Pretorio on line. Eventuali domande presentate in modalità cartacea o tramite e-mail non PEC, saranno respinte.
2. Le domande pervenute al Comune fuori termine, saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.
3. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
4. Successivamente alla chiusura del termine per la presentazione dell'istanza **ciascun richiedente verrà convocato, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito internet del comune** dopo la scadenza dei termini, nell'ordine di cui alle graduatorie storiche di presenza alla manifestazione già pubblicate all'albo pretorio del Comune.

In tale occasione l'operatore dovrà **operare la scelta del posteggio, fra quelli disponibili** (la scelta potrà essere effettuata solamente da coloro che hanno presentato l'istanza/e di partecipazione o da loro delegati muniti di apposita delega firmata con allegata copia della carta d'identità del delegante); **Nel caso non si presenti l'avente diritto alla scelta (o suo delegato), il posteggio verrà assegnato d'ufficio cercando, ove possibile, di assegnare il posteggio occupato nelle precedenti edizioni o quello più vicino. In caso di assegnazione d'ufficio di posteggi a richiedenti senza anzianità di presenza, verranno assegnati i posteggi rimanenti più vicini al centro storico.**

5. Successivamente alla scelta, verranno richiesti gli eventuali documenti integrativi ai fini del perfezionamento dell'autorizzazione, con l'indicazione dei costi dettagliati relativi al canone di concessione COSAP e Tariffa ETRA 2019.
6. Le concessioni/autorizzazioni per la Fiera Franca di Cittadella saranno rilasciate entro il 25 ottobre 2019 ed inviate a mezzo PEC o sito www.impresainungiorno.gov.it. Il documento così trasmesso costituirà titolo di accesso alla fiera da esibire all'entrata e da esporre ben visibile.

ART. 3 - Criteri per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni

1. Il il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia la concessione e la relativa autorizzazione per ciascun posteggio sulla base della scelta che verrà operata dai richiedenti presso questo Comune, che verranno convocati, per settore merceologico, nell'ordine di cui alle graduatorie storiche di presenza alla Fiera Franca di Cittadella già pubblicate all'albo pretorio. (Alcuni posteggi all'interno della cerchia muraria hanno posizioni alternate (anni pari lungo un lato della via e anni dispari lungo l'altro lato della stessa via); quindi chi sceglierà quei posteggi sarà obbligato a seguire l'alternanza di posizione in base all'anno di frequenza).
Nell'ambito di tali graduatorie, in caso di parità relativamente alle presenze alle precedenti edizioni, verrà data priorità alle imprese che avranno maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio / REA; in caso di ulteriore parità tra i richiedenti che avranno stessa anzianità di presenza alla Fiera Franca di Cittadella e stessa anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio / REA, verrà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Non è ammesso inoltrare istanze per più di un posteggio, in caso di possesso dei requisiti richiesti, per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti (al fine di salvaguardare i diritti acquisiti, le imprese che risultino essere state concessionarie di più di un posteggio in base a quanto risultante dalla graduatoria storica di presenza alla Fiera Franca di Cittadella da ultimo approvata dal Dirigente competente del Comune di Cittadella, possono, presentare una domanda per ciascuno di essi entro i termini di scadenza previsti dal bando).

ART. 4 – Documenti da allegare alla domanda

1. La domanda va presentata sul modello allegato sub. C) al presente Bando o tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it, corredata dai seguenti documenti:
 - a) documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente dal richiedente;

- b) procura a firmare digitalmente e inviare la pratica per conto del richiedente e carta d'identità di colui che fornisce procura, nel caso di domanda firmata digitalmente da procuratore;
- c) attestazione pagamento bollo (F23 o altro sistema di dimostrazione di pagamento dello stesso);
- d) riferimenti dell'autorizzazione per il commercio aree pubbliche posseduta. Nel caso in cui la domanda venga firmata digitalmente dal richiedente i documenti obbligatori sono solo gli ultimi due della lista sopra riportata.

2. Per informazioni rivolgersi al Servizio Suap del Comune di Cittadella – Via Indipendenza, 41, con le seguenti modalità:

- mail: suap@comune.cittadella.pd.it.
- Tel. 049.9413438 – (orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00, lunedì 16.00 – 18.00).

Cittadella, 15/07/2019

Il Dirigente del III Settore
Ing. Emanuele Nichele
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

Note.

(1) D.Lgs n. 59/2010 – Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se

trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i [commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.